

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

Nn. 143-501-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE ACONE)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (n. 143)

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

---

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (n. 501)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

---

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - L'esigenza di una modifica della disciplina sanzionatoria degli assegni bancari deriva dai non confortanti risultati prodotti dagli articoli 139, 140 e 141 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) che, come è noto, aggiungendo un secondo comma all'articolo 116 delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 ed introducendo nello stesso testo normativo gli articoli 116-bis e 125, hanno previsto «nei casi più gravi» di emissione di assegni a vuoto le pene accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni per un periodo da uno a tre anni, sanzionandone la violazione con la pena contemplata dall'articolo 389 codice penale e con l'applicazione di pene più gravi in caso di commissione del reato in violazione del divieto. Recenti indagini conoscitive hanno, infatti, evidenziato l'elevato aumento dei delitti, secondo una costante progressione sino al 1987, ed il dato non consente dubbio di sorta sul sostanziale fallimento delle modifiche introdotte nel 1981: operando il divieto di emettere assegni solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la sua forza deterrente è risultata estremamente modesta, mentre la responsabilità della banca (*rectius*: del dipendente di questa) s'è rivelata tutta apparente essendo sufficiente ad escluderla che il cliente, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, abbia consegnato una dichiarazione dalla quale risulti di non essere interdetto dall'emissione di assegni, senza alcun obbligo per la banca di controllare la veridicità della dichiarazione. Non a torto è stato osservato in dottrina che il legislatore italiano, pur avendo conosciuto il *Rapport sur la décriminalisation* del Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa (1980), non aveva operato quella decisa inversione di tendenza in favore di meccanismi sanzionatori alternativi alla sanzione penale (cosiddetta decriminalizzazione), arenandosi di fronte a difficoltà di carattere

organizzatorio (del sistema bancario) e, forse, di fronte alla prevenzione d'ordine culturale di non sottovalutare nè la pericolosità sociale del comportamento criminoso, nè il bene tutelato, onde non sacrificare questo valore sull'altare di una male intesa efficienza del sistema sanzionatorio.

2. - Il *Rapport* del Comitato europeo per i problemi criminali partiva dalla esigenza, del tempo postulata dalle moderne correnti dottrinali, della riduzione dell'area delle sanzioni «criminali» in favore di meccanismi sanzionatori alternativi affidati ad organismi privati (cosiddette pene private), tenuti al controllo di un certo settore e, dunque, responsabili dei provvedimenti di prevenzione e di repressione delle violazioni delle norme di comportamento. La scelta di queste sanzioni alternative - si chiariva nel *Rapport* - non era legata necessariamente ad un mutamento di opinione sulla negatività sociale del comportamento stesso, bensì ad una valutazione di opportunità in ordine alla maggiore efficacia di un sistema di sanzioni amministrative o civili. Veniva coniato il criterio direttivo che la sanzione penale deve ispirarsi non solo al criterio della proporzione, ma anche al criterio della «sussidiarietà», sicché allorquando essa appaia inadeguata - a meno che non siano in gioco beni primari, come la libertà personale -, deve cedere il passo a sanzioni alternative dotate di pari o di maggiore efficacia. In questo quadro di riferimento la cosiddetta decriminalizzazione si presentava appropriata soprattutto nel settore dei reati contro il patrimonio, nel quale le sanzioni penali non corrispondono più alla mutata valutazione della coscienza sociale e le sanzioni civilistiche alternative si rivelano più efficaci per la protezione giuridica del bene tutelato.

Il *Rapport* prendeva inoltre in specifica considerazione il reato di emissione di assegni a vuoto, osservando che il sistema delle sanzioni penali, trattandosi di un reato «di

massa», aveva costi assai esorbitanti in rapporto ai risultati ottenuti, mentre l'opportuna responsabilizzazione del sistema bancario, al quale affidare compiti di prevenzione e di repressione, sarebbe valso a meglio assicurare il corretto uso degli assegni bancari. Pertanto proponeva: a) la previsione di «assegni garantiti» sino ad un certo importo, ossia di assegni per il pagamento dei quali la banca aveva l'obbligo di pagamento vi fosse o non vi fosse (in tutto od in parte) la provvista; b) la «decriminalizzazione» dell'emissione di assegni a vuoto, con l'adozione da parte del sistema bancario di misure preventive e sanzionatorie; il primo episodio di emissione di assegno a vuoto sarebbe stato affrancato da sanzione, ove il pagamento da parte del traente fosse avvenuto, seppur tardivamente, entro un certo termine; in mancanza sarebbe scattata la sanzione, irrogata obbligatoriamente dalla banca, consistente nel ritiro dei moduli di assegno in possesso del cliente e nella cosiddetta interdizione ad emettere assegni per un certo periodo, determinato dalla banca in relazione alla gravità del fatto, ma entro un massimo fissato dalla legge; c) il mantenimento della sanzione penale solo nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di restituzione del *carnet* e di violazione della cosiddetta interdizione bancaria; d) la previsione di una sanzione pecuniaria a carico della banca trattaria che non avesse proceduto al ritiro dei moduli ed alla interdizione ad emettere assegni nei confronti del traente neppure tardivamente adempiente.

È chiaro il trasferimento di gran parte del sistema sanzionatorio dal giudice penale agli istituti di credito, sapientemente incentivati alla interdizione bancaria dalla comminatoria di una appropriata sanzione pecuniaria. La deflazione del sistema penale era stata in questo modo già realizzata in Francia con la legge 3 gennaio 1975, n. 75-4.

3. - È facile intendere a questo punto quanto, invece, sia stata parziale e, nella sostanza, elusiva la risposta data dal legislatore italiano del 1981. Anzitutto non sono state introdotte sanzioni alternative alle sanzioni penali, ma solo pene accessorie (pubblicazione della sentenza di condanna ed interdizione

giudiziale ad emettere assegni); inoltre nei casi di violazione di questa ultima si è continuato a prevedere una sanzione penale unitamente alla reiterazione delle stesse pene accessorie sopra menzionate. Non è stato previsto, dunque, alcun trasferimento, neppure parziale, del sistema sanzionatorio tradizionale con l'attribuzione agli istituti di credito di poteri e di connesse responsabilità per il mancato doveroso esercizio dei primi. In queste condizioni era pura follia sperare in un decongestionamento del sistema penale.

Le ragioni della così timida proposta di riforma possono fondatamente rinvenirsi, a giudizio della Commissione, nella duplice considerazione, da parte del legislatore, degli interessi protetti dalla norma dell'articolo 116 delle disposizioni di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che secondo una consolidata opinione, trattandosi di delitto plurioffensivo, attengono sia alla fede pubblica, sia al patrimonio del primo prenditore e dei giratari, e della inadeguatezza organizzativa del sistema bancario italiano che, non essendo fornito da forme specifiche di coordinamento centralizzato dei dati come quello francese, non consente la introduzione di un meccanismo di interdizione bancaria con effetti diffusi a tutti gli istituti di credito.

I due disegni di legge esaminati dalla Commissione (nn. 143 e 501), pur rimanendo al di qua delle indicazioni del Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa, hanno proposto significative innovazioni sia in relazione alla stessa configurazione del reato ed in ordine alla sua possibile estinzione, sia con l'introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, della cosiddetta interdizione bancaria e della conseguente responsabilizzazione diretta, seppure limitata ad un certo importo per ogni assegno, della banca trattaria.

La Commissione ha apportato modifiche che non ne hanno snaturato l'impianto complessivo.

4. - La prima innovazione riguarda la riduzione del numero delle fattispecie criminose, con l'eliminazione dei numeri 3 e 4 dell'attuale articolo 116 (emissione di assegno con data falsa o mancante di requisiti formali), essendo

state ritenute sufficienti, sul piano sanzionatorio, per tali fattispecie le pene pecuniarie amministrativo-tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Sul punto non è sorto alcun contrasto, pur essendo stata la Commissione consapevole della possibilità che in tal modo possa incentivarsi il fenomeno già notevolmente diffuso degli assegni postdatati con funzione di garanzia o solo privi di data in conseguenza della regola bancaria di calcolare la valuta al giorno della presentazione dell'assegno per il pagamento. È prevalsa la considerazione che il mantenimento di un sistema sanzionatorio penale non avrebbe sortito alcun risultato, come è attestato dalla cinquantennale esperienza della assoluta marginalità e sporadicità della applicazione delle sanzioni penali per tale tipo di violazione.

5. - La innovazione più significativa riguarda il reato di emissione di assegno a vuoto per difetto, in tutto od in parte, di provvista, ed è costituita dallo spostamento del momento consumativo del reato da quello della emissione dell'assegno a quello della presentazione dello stesso per il pagamento. Secondo l'articolo 2 la condotta concretamente punibile è quella di chi «emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto od in parte per difetto di provvista». Pur rimanendo la condotta ancorata al fatto della emissione, il pagamento dell'assegno risulterebbe idoneo ad escludere la punibilità e ciò indipendentemente dalla ricostituzione successiva della provvista, sulla base della decisione della banca di concedere il cosiddetto «fido di cortesia». Alla maggioranza della Commissione è parso condivisibile siffatto orientamento, in luogo di quello di configurare il mancato pagamento come elemento costitutivo del reato, vuoi perché è sembrato più rispondente alla natura giuridica dell'assegno «mezzo di pagamento» e non «titolo di credito», vuoi perché parimenti conduce ad eliminare sia l'attenuante (pagamento prima della presentazione), che l'esimente speciale (fatto scusabile) previste dal capoverso dell'articolo 116, rendendo punibile la nuova fattispecie delittuosa soltanto a titolo di dolo (e ponendo fine, quindi, al forte contrasto esistente tra dottrina

e giurisprudenza in ordine alla punibilità della condotta colposa).

S'è detto che lo spostamento del momento consumativo del reato, favorendo il fenomeno del pagamento dilazionato come forma anomala di credito, potrebbe agire da «fattore criminogeno», lasciando acquisire all'assegno bancario o postale la natura di promessa di prestazione futura, od anche che configurerebbe «un'evoluzione truffaldina della cambiale», con il rischio di un aumento del fenomeno della emissione di assegno a vuoto. Pur nella consapevolezza della estrema delicatezza della questione - attinente alla natura stessa dell'assegno -, la Commissione ha valutato in senso complessivamente positivo l'innovazione ritenendo alla fine preminente la considerazione degli aspetti pratici e concreti, anche in considerazione che la disposizione in questione attiene alla rilevanza penale della fattispecie senza intaccare la funzione dell'assegno su un diverso piano di valori e senza consacrare - come si legge nella relazione al disegno di legge del Governo - «la natura di mezzo pagamento in una dimensione di astrattezza assoluta».

L'altra osservazione critica, secondo la quale la punibilità dipenderebbe alla fine dal comportamento di un terzo, la banca trattaria, unica deputata a decidere se concedere o meno un fido di cortesia, non è sembrata tale da introdurre dubbio di costituzionalità per violazione del principio di «personalità» della responsabilità penale. Del resto anche nel sistema attuale il pagamento dell'assegno opera, di fatto, come esclusivo della responsabilità penale e l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurazione del reato colposo di emissione di assegno a vuoto ha ancora di più ridotto la distanza con la soluzione innovativa prospettata dall'articolo 2.

6. - La Commissione non ha, invece, accolto l'innovazione (proposta dal disegno di legge del Governo), della perseguibilità a querela di parte del reato di emissione a vuoto per difetto di provvista. Le ragioni di tale decisione, pur essendo tutti consapevoli che la perseguibilità a querela avrebbe consentito una non irrilevante deflazione processuale, attengono alla convinzione, alla fine prevalsa, che il valore

tutelato dalla norma non è esclusivamente il patrimonio del prenditore e dei giratari, quanto soprattutto la fede pubblica e la stessa economia pubblica, in una parola la fiducia degli operatori economici nell'assegno quale mezzo immediato di pagamento. Non s'è mancato di osservare inoltre che la perseguibilità a querela di parte avrebbe comportato per il prenditore l'onere non indifferente, specialmente per gli assegni di importo non elevato, della iniziativa giudiziaria e che, spettando la titolarità del diritto di querela a chi abbia il possesso del titolo, nel caso di una pluralità di girate si sarebbero avuti più titolari - ed in tempi diversi - del diritto di querela, con una possibile proliferazione di azioni penali relative al medesimo assegno. Scartata, *in apicibus*, la linea della completa decriminalizzazione del reato di assegno a vuoto, secondo la traccia del più volte citato *Rapport*, è sembrato giusto tenere nel dovuto conto sia il carattere plurioffensivo della condotta criminosa, sia gli inconvenienti di notevole peso dal punto di vista pratico.

7. - Sempre nella tendenza a perseguire «una deflazione penale bilanciata» viene conferito rilievo alla condotta del reo successiva al protesto dell'assegno per difetto di provvista. L'articolo 7 dispone, infatti, che «l'azione penale non può essere iniziata, o se iniziata non può essere proseguita, se non siano decorsi 60 giorni dal protesto o dalla constatazione equivalente e sempre che entro detto termine non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati». Viene così introdotta una condizione di procedibilità o di perseguibilità dell'azione penale, non una speciale causa di estinzione del reato, come era previsto nei disegni di legge venuti all'esame della Commissione, essendo apparso più conveniente, per non onerare eccessivamente il già esorbitante lavoro degli uffici giudiziari, evitare la stessa formazione di un fascicolo e la necessità di un provvedimento *ad hoc*.

Appare evidente che la *ratio* di questa disciplina è strettamente legata alla previsione del pagamento, in aggiunta ai normali oneri accessori del credito principale (interessi e

spese), di una penale che la Commissione propone nella misura del 15 per cento della somma dovuta e non pagata (articolo 3). Si tratta di una sanzione civile che ha il duplice scopo di disincentivare il pagamento dilazionato inteso come ricorso ad un'anomala forma di credito, e di disporre una conseguenza patrimoniale negativa, legata al puro e semplice mancato pagamento dell'assegno prima del protesto. L'entità della penale (15 per cento della somma non pagata) è sembrata sufficiente sia a svolgere la funzione preventiva di deterrente del mancato pagamento in termini dell'assegno, sia l'altra, riferita ad un ritardo massimo di sessanta giorni dal protesto, di incoraggiare l'adempimento tardivo e di ristorare adeguatamente il creditore.

Anche qui va evidenziato che la possibilità di evitare conseguenze penali mediante un pagamento tardivo può schiudere le porte ad un uso anomalo dell'assegno, non più fondato sulla esistenza di somme disponibili presso la Banca trattaria, quanto sulla promessa di una prestazione futura. La metamorfosi dell'assegno da mezzo di pagamento a strumento di credito - giova ripetere - costituisce però un rischio reale anche nell'attuale sistema in cui la diffusa pratica degli assegni postdatati e degli assegni privi di data altro non è che la trasposizione in termini effettuali del principio dell'esclusione della responsabilità penale qualora la provvista venga costituita almeno al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento. E tanto sembra sufficiente, sul piano ontologico, per escludere la «purezza» della figura dell'assegno quale mezzo di pagamento. A non dire che l'effetto dell'adempimento tardivo, disciplinato dall'articolo 7, non è quello di eliminare l'esistenza del reato, ma quello minore di impedire la perseguibilità del reo in conseguenza della riparazione del danno provocato al creditore e del pagamento di una adeguata penale (sanzione civile).

8. - L'ulteriore criterio ispiratore della modifica della disciplina sanzionatoria dell'assegno è costituito - come si è detto - dalla previsione di meccanismi sanzionatori sul piano della prevenzione speciale; non mediante la previsione - come in Francia - di assegni

garantiti dalla banca trattaria, apparsa in contrasto con l'articolo 25 della convenzione di Ginevra del 19 marzo 1933 (resa esecutiva con regio decreto legge 24 agosto 1933 n. 1077) o attraverso la totale decriminalizzazione del primo episodio di emissione di assegno a vuoto, bensì con l'interdizione ad emettere assegni, comminata al traente dalla banca trattaria immediatamente dopo l'elevazione del protesto o dopo l'effettuazione della constatazione equivalente (articolo 8). Revoca della autorizzazione ad emettere assegni ed invito alla restituzione dei *carnets* devono essere comunicati al cliente con lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento entro il ventesimo giorno successivo al protesto od alla constatazione equivalente; in mancanza la banca trattaria si vedrà obbligata a pagare, nel limite di dieci milioni per ogni assegno, tutti quelli emessi dal cliente dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione della lettera o del telegramma, anche se manca o è insufficiente la provvista.

L'interdizione bancaria operando, a differenza di quella giudiziale - che pure è stata mantenuta (articoli 5 e 6) -, in un momento di molto antecedente rispetto alla vicenda giudiziaria, svolgerà una indiscutibile funzione di prevenzione speciale, sensibilizzando adeguatamente il sistema bancario rispetto al dilagante fenomeno dell'emissione di assegni a vuoto per difetto di provvista. L'innovazione è stata da tutti valutata positivamente, anche se la sua efficacia risulta circoscritta alla banca trattaria, non essendo pensabile un effetto diffuso a tutti gli istituti di credito (come è accaduto in Francia), per la mancanza di un sistema centralizzato di dati da parte della Banca d'Italia. Pur in questo ambito più ristretto la interdizione bancaria viene ritenuta «una strada obbligata se si vuole evitare che l'intervento del giudice penale rimanga l'unico strumento

cui fare ricorso per la tutela di interessi che appaiono degni di tutela».

La responsabilità della banca trattaria, che rappresenta la prima introduzione, nel nostro sistema, di sanzioni civili alternative (pene private), che il citato *Rapport* ritiene di gran lunga più efficaci delle sanzioni penali in relazione ad un reato «di massa» come l'emissione di assegno a vuoto, lungi dallo scaricare - come pure si è detto - sulle banche «il costo della diminuzione del carico giudiziario», rappresenta il giusto riflesso del potere di interdizione alle stesse riconosciuto ed un doveroso richiamo ad una maggiore responsabilità, «strumentale al buon funzionamento di un settore in cui la banca stessa è soggetto preminente».

9. - Per finire va aggiunto che le violazioni del divieto di emissione di assegni e della revoca della autorizzazione sono sanzionate penalmente e che, per rendere più efficace la pena accessoria del divieto di emettere assegni, alla pronuncia di condanna è stata riconosciuta la provvisoria esecutività, temperata dall'inibitoria, conseguente alla proposizione dell'appello o dell'opposizione, in presenza di «gravi motivi». Così come il pagamento da parte della banca trattaria di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione determina la responsabilità della banca producendo tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

Una disposizione transitoria consente di applicare immediatamente l'articolo 7 ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della legge; l'azione penale non sarà perseguibile se l'imputato effettua i pagamenti, compresa la penale di cui all'articolo 3, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali restano sospesi per tale periodo.

ACONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

9 giugno 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Nuova disciplina sanzionatoria  
degli assegni bancari**

## Art. 1.

*(Emissione di assegno senza autorizzazione)*

1. Chiunque emette un assegno bancario senza aver avuto l'autorizzazione del trattario o quando l'autorizzazione è stata revocata è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

2. La pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno se l'assegno è di importo superiore a venti milioni di lire.

## Art. 2.

*(Emissione di assegno senza provvista)*

1. È punito con la multa da lire trecentomila a cinque milioni o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 1, emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.

2. La pena è della reclusione da tre a otto mesi se l'assegno o la parte di esso non coperta da provvista è di importo superiore a venti milioni di lire.

## Art. 3.

*(Clausola penale)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario, presentato in tempo utile, obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo, una penale pari al quindici per cento della somma dovuta e non pagata.

2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Art. 4.

*(Competenza per territorio)*

1. Per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

Art. 5.

*(Pene accessorie)*

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 1 e 2 importa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 1 e dal comma 2 dell'articolo 2 la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

3. Il divieto di emettere assegni disposto con decreto di condanna o con sentenza è provvisoriamente esecutivo. Il giudice dell'opposizione o dell'appello, su istanza dell'imputato, quando sussistono gravi motivi può, in qualunque momento, disporre la sospensione dell'esecuzione.

Art. 6.

*(Violazione del divieto di emissione)*

1. Chiunque trasgredisce al divieto di cui all'articolo 5 è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire trecentomila a tre milioni a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari o postali, commette uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto, provvisoriamente esecutivo, di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni. Si applica il comma 3 dell'articolo 5.

## Art. 7.

*(Condizione di procedibilità o di perseguibilità)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, l'azione penale non può essere iniziata, o se iniziata non può essere proseguita, se non siano decorsi sessanta giorni dal protesto o dalla constatazione equivalente e sempre che entro detto termine non sia stato effettuato il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati. Qualora il portatore del titolo non sia reperibile o non riceva o rifiuti il pagamento, questo può essere effettuato presso la banca trattaria entro lo stesso termine mediante versamento su libretto di deposito a risparmio vincolato al portatore del titolo.

2. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal debitore mediante quietanza del creditore con firma autenticata ovvero mediante verbale di offerta reale e di deposito delle somme dovute effettuati nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1, mediante certificazione della banca dell'avvenuto versamento delle somme su libretto di deposito a risparmio.

## Art. 8.

*(Revoca dell'autorizzazione)*

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso. Ove si tratti di conto corrente intestato a più persone la revoca deve riguardare tutti i cointestatari del conto.

2. La revoca è comunicata al traente ed ai cointestatari a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei loro confronti dal momento della ricezione. Fino a che non è pervenuto l'avviso di ricevimento il pagamento di assegni

nei limiti della provvista non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

3. Se la lettera o il telegramma non è spedito entro il ventesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito dal comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

#### Art. 9.

##### *(Pagamento dopo la revoca)*

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la ricezione della comunicazione di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'articolo 8, produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 8; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Non si procede per i reati relativi ai fatti previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge,

se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente e di quelle per gli avvisi dati ovvero se deposita il suddetto importo nel modo indicato nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita ai sensi del comma 2 dell'articolo 7.

2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni abrogate)*

1. Sono abrogati gli articoli 116 e 116-bis delle disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni.

**DISEGNO DI LEGGE N. 143**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FILETTI

## Art. 1.

1. L'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore, che abbia rilasciato assegno bancario senza che presso il trattario esistesse la somma sufficiente all'atto della emissione o della presentazione, estingue il reato.

2. L'estinzione opera alle seguenti condizioni:

a) che il debitore esegua il totale pagamento delle somme protestate, degli interessi bancari maturati e delle spese di protesto e bancarie oppure ne effettui offerta reale seguita da deposito non oltre il termine di giorni trenta dalla levazione del protesto;

b) che l'adempimento sia provato mediante produzione, da eseguirsi nel termine di giorni quaranta dalla levazione del protesto nella cancelleria della Pretura competente per territorio, dell'originale o di copia autentica dell'assegno protestato, della quietanza con firma del creditore autenticata da notaio oppure dei verbali di offerta reale e di deposito delle somme dovute effettuati nelle forme e con il rispetto dei requisiti di validità stabiliti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

## Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 116 delle norme approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dai seguenti commi:

«Il colpevole che, nel caso preveduto nel numero 3, fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300 mila.

Il debitore va esente da pena qualora nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile».

## Art. 3.

1. Per i procedimenti penali pendenti all'entrata in vigore della presente legge, il reato di emissione di assegno a vuoto previsto dall'articolo 116 di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si estingue ove il pagamento delle somme protestate, degli interessi bancari maturati e delle spese di protesto e bancarie sia effettuato oppure sia realmente offerto con conseguente deposito delle somme nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge ed il pagamento o l'offerta con deposito siano provati con le modalità previste dal precedente articolo 1 nel successivo termine di giorni dieci.

**DISEGNO DI LEGGE N. 501**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Clausola penale)*

1. Chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente è obbligato a corrispondere una penale, al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo, se al momento della presentazione l'assegno non è stato interamente pagato. La penale è ugualmente dovuta quando l'assegno, presentato in tempo utile, non è stato interamente pagato perchè il traente dopo l'emissione ha disposto altrimenti della somma esistente presso il trattario.

2. La penale è pari al 10 per cento della somma dovuta e non pagata.

3. Gli effetti di titolo esecutivo dell'assegno bancario si estendono alla penale.

## Art. 2.

*(Emissione di assegno senza autorizzazione)*

1. Chiunque emette un assegno bancario senza aver avuto l'autorizzazione dal trattario o quando l'autorizzazione è stata revocata è punito con la reclusione da due a sei mesi.

2. La pena è della reclusione da tre mesi ad un anno se l'assegno è di importo superiore a venti milioni di lire.

## Art. 3.

*(Emissione di assegno senza provvista)*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente è punito con la multa da lire trecentomila a tre milioni o con la reclusione fino a quattro mesi, se l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte.

2. La pena è della reclusione da due a otto mesi se la parte dell'assegno non pagata è di importo superiore a venti milioni di lire.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'assegno, presentato in tempo utile, non è stato pagato perchè il traente dopo l'emissione ha disposto in tutto o in parte della somma esistente presso il trattario.

4. Il giudice, quando ritiene di dover infliggere soltanto la multa, può pronunciare decreto di condanna ai sensi dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

## Art. 4.

*(Disposizioni processuali)*

1. I reati previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a querela della persona che abbia il possesso del titolo. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dalla conoscenza del mancato pagamento o, se successivo, dal momento nel quale la persona offesa è entrata in possesso del titolo.

2. Per i reati suddetti è competente per territorio il giudice del luogo di pagamento.

## Art. 5.

*(Pene accessorie)*

1. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 importa il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a due anni.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 3 la condanna importa anche la pubblicazione della sentenza.

3. Il divieto di emettere assegni disposto con decreto di condanna o con sentenza è provvisoriamente esecutivo. Il giudice dell'opposizione o dell'appello, su istanza dell'imputato, quando sussistono gravi motivi può, in qualunque momento, disporre la sospensione dell'esecuzione. Se il giudice non provvede entro dieci giorni dalla proposizione dell'istanza, l'esecuzione del divieto resta sospesa fino alla decisione sull'opposizione o sull'appello.

## Art. 6.

*(Violazione del divieto di emissione)*

1. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dal comma 1 dell'articolo 5, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

2. Si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a due milioni a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari o postali, commette uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni.

## Art. 7.

*(Estinzione del reato)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il pagamento dell'assegno, della penale, degli interessi, delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, di quelle per gli avvisi dati e delle altre spese estingue il reato, se effettuato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del titolo.

2. Qualora il portatore del titolo non sia reperibile o non riceva il pagamento, il reato è estinto se nel termine di cui al comma 1 l'emittente effettua presso un'azienda di credito il deposito della somma ivi indicata, vincolato al portatore del titolo.

## Art. 8.

*(Revoca dell'autorizzazione)*

1. Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene levato il protesto od effettuata la constatazione equivalente, l'ente creditizio trattario deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni.

2. La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione.

3. Se la lettera non è spedita entro il quindicesimo giorno successivo al protesto o alla constatazione equivalente, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dopo tale giorno e fino al giorno successivo alla spedizione, anche se manca o è insufficiente la provvista.

4. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della revoca, era complessivamente superiore a lire venti milioni.

5. Se viene data una nuova autorizzazione prima del termine stabilito nel comma 4, il trattario è obbligato a pagare gli assegni successivamente emessi, anche quando manca o è insufficiente la provvista, fino alla scadenza del termine.

6. La responsabilità del trattario nei casi previsti dai commi 3 e 5 è limitata a lire dieci milioni per ogni assegno.

## Art. 9.

*(Pagamento dopo la revoca)*

1. Il pagamento da parte del trattario di un assegno emesso dopo la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni produce tutti gli effetti di una nuova autorizzazione.

2. È vietato in ogni caso il pagamento da parte del trattario degli assegni emessi prima della scadenza del termine stabilito dal comma 4 dell'articolo 8; il pagamento effettuato in violazione del divieto produce gli effetti previsti dal comma 5 dello stesso articolo.

## Art. 10.

*(Disposizioni abrogate)*

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 116 e 116-bis di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.